



INVIO ELENCO CLIENTI E FORNITORI ANNO 2007

Scade il **29 aprile p.v.** il termine per l'invio dell'elenco clienti e fornitori relativo all'anno 2007. L'obbligo, introdotto dall'articolo 37, decreto-legge 223 del 4 luglio 2006, deve essere osservato da tutti i soggetti passivi IVA. Tuttavia, si ricorda che anche per l'anno 2007 (oltre che per il 2006) l'adempimento beneficia di alcune semplificazioni, introdotte dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 maggio 2007. Si riepilogano, di seguito, le modalità di compilazione da osservare per la redazione degli elenchi relativi all'annualità 2007.

1. TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI

Come previsto dall'articolo 37, comma 8, D.L. 223 del 4 luglio 2006, convertito in legge 4 agosto 2006, gli elenchi devono essere trasmessi entro il sessantesimo giorno dal termine di presentazione della comunicazione dati ai fini IVA: la trasmissione degli elenchi deve quindi avvenire entro il termine del 29 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

L'obbligo di compilazione e trasmissione degli elenchi spetta a tutti i soggetti passivi IVA che hanno **emesso o ricevuto fatture** nell'anno cui si riferisce la comunicazione. L'obbligo non sussiste nell'ipotesi in cui nell'anno di riferimento non sia stata effettuata alcuna operazione attiva o passiva rilevante ai fini IVA. Sono obbligati alla trasmissione degli elenchi anche i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale ovvero identificati direttamente; sono inoltre obbligati i curatori fallimentari e i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione. Sono altresì obbligati anche i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti (relativamente alle operazioni diverse da quelle per le quali si fruisce della dispensa dalla fatturazione). La compilazione deve essere effettuata anche dai soggetti non tenuti alla registrazione analitica dei corrispettivi e degli acquisti (ad esempio, per fatture di importo inferiore a euro 154,94 registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6 D.P.R. n. 695 del 9/9/1996), in quanto la registrazione è un adempimento successivo e diverso da quello di emissione e ricezione delle fatture e non condiziona l'obbligo di compilazione dell'elenco.

2.1 Soggetti esonerati dalla presentazione degli elenchi

Il legislatore ha previsto delle esclusioni "a regime" dall'obbligo di compilazione e trasmissione degli elenchi. Gli esoneri "temporanei" sono stati introdotti per il solo periodo d'imposta 2006 dall'articolo 15, comma 3ter, Decreto-legge 81 del 2 luglio 2007, convertito in legge n. 127/2007 (si rinvia all'Informativa confederale n. 89/2007). **Per il periodo d'imposta 2007, valgono quindi esclusivamente gli esoneri "a regime" indicati nel paragrafo successivo.**

2.1.1 Esoneri "a regime"

Sono esonerati dall'obbligo di compilazione degli elenchi (a decorrere dall'anno 2006 e per tutti i periodi d'imposta in cui sussiste l'adempimento):

- i contribuenti minimi, di cui all'articolo 1, comma 96 e seguenti, legge 244/2007 (l'esclusione è espressamente prevista dall'ultimo periodo del comma 109, articolo 1, legge citata);
- lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico relativamente alle operazioni effettuate e ricevute nell'ambito delle attività istituzionali (diverse, quindi, da quelle previste dall'articolo 4 DPR 633/72);
- organismi che hanno come oggetto principale un'attività essenzialmente senza fine di lucro. In tal caso sussiste l'obbligo di trasmissione dell'elenco per le attività commerciali e agricole poste in essere da tali soggetti, ancorché in via residuale.

L'esonero era, altresì, previsto per i contribuenti minimi in franchigia, di cui all'articolo 32-bis DPR 633/72, soppressi dal 1° gennaio 2008.

3. TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE

Nel caso di trasformazioni sostanziali soggettive (donazioni, cessioni, incorporazioni, etc.) occorre distinguere le ipotesi sottoindicate:

a) operazioni straordinarie avvenute durante l'anno cui si riferiscono gli elenchi:



- In caso di **estinzione** del soggetto dante causa (incorporato, conferente, cedente, donante, etc.), l'obbligo di trasmissione grava sul soggetto avente causa (incorporante, conferitario, etc.). Quest'ultimo, risultante dalla trasformazione, trasmette due distinte comunicazioni di elenchi:
- la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto avente causa nell'anno cui si riferisce la comunicazione;
- la seconda contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione d'anno cui si riferisce la comunicazione.
- Nel caso in cui **non ci sia estinzione** del soggetto dante causa (incorporato, conferente, etc.), l'obbligo di trasmissione grava sul soggetto stesso dante causa.

b) operazioni straordinarie avvenute tra il 1° gennaio e la data di trasmissione degli elenchi:

- In caso di **estinzione** del soggetto dante causa (incorporato, conferente, etc.), l'obbligo di trasmissione grava sul soggetto avente causa (incorporante, conferitario, etc.). Quest'ultimo trasmette due distinte comunicazioni di elenchi:
- la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto avente causa nell'anno cui si riferisce la comunicazione;
- dante causa (semprechè questo non abbia già adempiuto).
- Nel caso in cui **non ci sia estinzione** del soggetto dante causa (incorporato, conferente, etc.), l'obbligo di trasmissione grava sul soggetto stesso dante causa.

La "frazione d'anno", va calcolata dall'inizio d'anno fino al giorno antecedente la trasformazione⁽¹⁾.

Ad esempio, nel caso di operazione straordinaria avvenuta durante l'anno (ad esempio, 15 maggio 2007), con estinzione del soggetto dante causa, il soggetto risultante dalla trasformazione (avente causa) dovrà presentare due comunicazioni:

- una contenente i dati delle operazioni effettuate nell'anno 2007 dallo stesso avente causa;
- l'altra relativa alle operazioni effettuate dal dante causa (poi estinto) nel periodo 1° gennaio 2007 -14 maggio 2007).

4. DATI DA TRASMETTERE

Gli elementi informativi da indicare negli elenchi sono stati previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 maggio 2007 e molti chiarimenti sono stati forniti con la circolare dell'Agenzia n. 53/E del 3/10/2007. **Per l'anno 2007** (come è accaduto anche per il 2006), il medesimo provvedimento ha previsto delle **semplificazioni**.

Si riepilogano gli elementi obbligatori "a regime", la cui indicazione deve essere effettuata per gli elenchi clienti e fornitori relativi al 2008, per poi analizzare le semplificazioni previste per il 2007.

4.1 Contenuto degli elenchi "a regime"

Gli elementi da indicare, a **decorrere dall'annualità 2008** (elenchi clienti e fornitori da presentare entro il 29 aprile 2009), sono i seguenti:

- codice fiscale e partita Iva del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi;
- codice fiscale ed eventuale partita Iva dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture;
- codice fiscale e partita Iva dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini Iva;
- per ciascun soggetto cliente o fornitore, l'importo complessivo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione, e l'importo dell'imposta afferente;
- l'importo complessivo delle eventuali note di variazione e dell'eventuale imposta afferente, relative ad annualità precedenti.

Sono escluse (a regime ma anche per il periodo 2007) le seguenti operazioni rilevanti ai fini dell'IVA:

- operazioni intracomunitarie di beni e servizi;
- importazioni;
- esportazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lett. a) e b) DPR 633/72 (in quanto informazioni già di fatto in possesso dell'Amministrazione finanziaria); occorrerà specificare i dati relativi alle esportazioni "indirette", ossia alle operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali.

4.2 Elenco clienti

¹ Il chiarimento è stato fornito con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 53/E del 3/10/2007.



Devono essere indicati i riferimenti dei soggetti (titolari di partita IVA e consumatori finali) nei confronti dei quali sono state emesse fatture o note di variazione relativamente ad operazioni imponibili, non imponibili o esenti. Sono quindi escluse dall'elenco le fatture per operazioni fuori campo IVA. Sono ricomprese nell'elenco le fatture emesse nell'anno di riferimento della comunicazione, non rilevando la data di registrazione o quella in cui l'imposta diventa esigibile (relativamente alle fatture emesse dagli autotrasportatori che slittano l'annotazione al trimestre successivo, o alle fatture ad esigibilità differita emesse nei confronti di enti pubblici, occorre far riferimento, ai fini della inclusione delle medesime nell'elenco clienti, alla data di emissione della fattura.). Per quanto riguarda le note di variazione emesse nell'anno, ma riferite ad anni precedenti, a decorrere dall'anno 2008, è obbligatoria la loro separata indicazione nella sezione "importo complessivo delle note di variazione emesse e ricevute nell'anno riferite ad anni precedenti". **Viene confermata la non obbligatorietà di tale indicazione per l'anno 2007 (così come è stato per il 2006).** E' altresì confermata l'inclusione, nel campo riservato all'"importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno - Operazioni imponibili con IVA non esposta in fattura", delle fatture relative a cessioni di beni usati con il regime del margine, e delle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo.

Non devono essere inserite nell'elenco clienti:

- le cessioni intracomunitarie di beni e servizi,
- le esportazioni di cui all'articolo 8, c. 1, lettere a) e b) DPR 633/72 (cioè, le cessioni all'esportazione diretta e le cessioni all'esportazione con trasporto a cura del cessionario non residente).

L'Agenzia ha chiarito², invece, che non rientrano nell'esclusione (quindi, devono essere comunicate), le seguenti operazioni poste in essere tra operatori nazionali, anche tramite commissionari:

- le triangolazioni nazionali (rientranti nell'articolo 8, lett. a);
- le triangolazioni comunitarie (di cui all'articolo 58 D.L. 331/93);
- le esportazioni indirette di cui all'articolo 8, lett. c, (effettuate nei confronti di esportatori abituali), trattandosi di operazioni interne assimilate alle esportazioni ai soli fini del trattamento non imponibile IVA.

Sono altresì escluse dall'elenco:

- le operazioni attive con lo Stato della Città del Vaticano;
- le operazioni attive con la Repubblica di San Marino.

In generale, inoltre, sono escluse le operazioni effettuate nei confronti di clienti di cui potrebbero non essere noti gli elementi richiesti, in quanto inesistenti o codificati in modo diverso da quello previsto negli elenchi (ad esempio, sono escluse dall'elenco i clienti non residenti privi sia di codice fiscale che di partita IVA rilasciata dall'amministrazione fiscale italiana).

Sono, infine, escluse le fatture emesse a fronte di operazioni non rilevanti ai fini IVA, quali quelle fuori campo, nonché le operazioni di cui all'art. 74, comma 2, DPR n. 633/72 (cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA, etc.).

4.2.1 Semplificazioni per il 2007 dell'elenco clienti

Per quanto riguarda, in particolare, l'anno 2007 (così come è stato per il 2006), è confermata una semplificazione dell'adempimento.

In particolare:

- l'elenco clienti comprende i soli titolari di partita Iva;
- è possibile indicare la sola partita IVA dei clienti, e non anche il codice fiscale;
- è esclusa l'obbligatorietà della comunicazione delle informazioni relative a fatture di importo inferiore a 154,94 euro registrate cumulativamente;
- sono escluse le fatture per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva: si tratta, ad esempio, di fatture nell'ambito di una nuova attività o di attività marginale da parte di soggetti che applicano gli articoli 13 e 14 L. 388/2000;
- sono escluse le fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del DPR n. 633/72.

4.3 Elenco fornitori

Sono confermate, anche per l'elenco fornitori, le precisazioni già fornite per l'elenco clienti, relativamente alla data del documento (nel caso di fatture differite e con esigibilità differita), e agli

² Circolare n. 53/E del 3/10/2007, par. 3.1.1.1.



acquisti effettuati con il regime del margine (da includere tra le operazioni imponibili con IVA non esposta in fattura).

Nello specifico campo relativo all'“*importo complessivo delle operazioni - operazioni imponibili comprensive dell'imposta afferente*”, per l'anno 2007 (così come è stato per il 2006) dovranno essere incluse le operazioni documentate con fatture di acquisto che, pur contenendo la separata indicazione dell'imponibile e dell'imposta, sono state registrate senza la separata indicazione dei due importi (ad esempio, si tratta di acquisti effettuati da soggetti con regimi speciali per i quali non è esercitabile il diritto alla detrazione).

Non devono essere inserite nell'elenco fornitori:

- gli acquisti intracomunitari di beni e servizi,
- le importazioni di cui all'articolo 68 e ss. DPR 633/72

L'Agenzia ha chiarito ⁽³⁾, invece, che non rientrano nell'esclusione (quindi devono essere comunicati), gli acquisti tra operatori nazionali nell'ambito delle:

- triangolazioni nazionali (rientranti nell'articolo 8, lett. a);
- triangolazioni comunitarie (di cui all'articolo 58 D.L. 331/93);
- esportazioni indirette di cui all'articolo 8, lett. c, (effettuate nei confronti di esportatori abituali).

Sono, altresì, escluse dall'elenco:

- le operazioni passive con lo Stato della Città del Vaticano;
- le operazioni passive con la Repubblica di San Marino;
- le operazioni di acquisto di beni di provenienza comunitaria per i quali il fornitore abbia applicato il regime del margine.

In generale, inoltre, sono escluse le operazioni di acquisto relativamente alle quali manca almeno uno dei requisiti essenziali di cui all'articolo 1 DPR n. 633/72 (requisito oggettivo, soggettivo, territoriale): non va quindi inserito l'acquisto da privati.

Sono altresì escluse le operazioni di acquisto per le quali esiste un espresso esonero di certificazione, nonché le operazioni che, pur essendo documentate con fatture, sono considerate fuori campo IVA (ad esempio, gli acquisti dai minimi in franchigia). Sono inoltre escluse le operazioni di acquisto da enti non commerciali nell'esercizio di attività istituzionali. Non vanno incluse nell'elenco fornitori le operazioni di acquisto effettuate nei confronti di un soggetto non residente senza stabile organizzazione, o che non si sia identificato direttamente o tramite rappresentante fiscale: ciò in quanto mancano gli elementi identificativi del fornitore non residente (codice fiscale o partita IVA). Non vanno altresì incluse le fatture relative ad operazioni di autoconsumo o i passaggi interni tra rami di azienda.

4.3.1 Semplificazioni per il 2007 dell'elenco fornitori

Per quanto riguarda, in particolare, l'anno 2007 (così come è stato per il 2006), è confermata una semplificazione dell'adempimento.

In particolare:

- è possibile indicare la sola partita IVA dei fornitori;
- è esclusa l'obbligatorietà della comunicazione delle informazioni relative a fatture di importo inferiore a 154,94 euro registrate cumulativamente;
- sono escluse le fatture per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva: si tratta, ad esempio, di fatture nell'ambito di una nuova attività o di attività marginale da parte di soggetti che applicano gli articoli 13 e 14 L. 388/2000.

4.4 Reverse charge

L'Agenzia ha chiarito, con la circolare n. 53/E citata, le modalità di compilazione dell'elenco clienti e fornitori relativamente alle operazioni soggette al regime del *reverse charge* (in particolare, le operazioni di cui all'articolo 17, comma 5 e 6 DPR 633/72).

In tal caso, il cedente deve annotare l'operazione nell'elenco clienti nel campo delle operazioni imponibili senza, però, l'indicazione dell'imposta. Il cessionario, a sua volta, deve inserire l'operazione nell'elenco fornitori nel campo delle operazioni imponibili con l'indicazione dell'imposta.

5. ALCUNI QUESITI

³ Circolare n. 53/E del 3/10/2007, par. 3.1.1.1



Si riepilogano alcune risposte a quesiti, già fornite con precedente Informativa n. 90/2007, ritenute ancora valide.

D. I passaggi interni, nel caso di contabilità separate ex art. 36, vanno inclusi negli elenchi, sia clienti che fornitori?

R. Si ritiene che tale indicazione non debba essere effettuata.

D. Nella circolare 53/E, è ribadita la possibilità di inviare comunicazioni sostitutive di quanto presentato purchè entro 30 giorni dalla scadenza prevista, previo annullamento della precedente comunicazione (par. 4.3). Si chiede se sia comunque applicabile una sanzione.

R. La fattispecie è disciplinata dal provvedimento del 25 maggio 2007 al punto 6.3. In tal caso non è prevista l'applicazione di sanzioni, a condizione che la nuova comunicazione, inviata nei successivi trenta giorni, sia sostitutiva di una precedentemente inviata nei termini. Diversa è l'ipotesi in cui l'iniziale comunicazione sia inviata tardivamente: tale fattispecie è sanzionabile ed eventualmente ravvedibile (cfr paragrafo 5 della circolare n. 53/2007).

D. In caso di conferimento di una ditta individuale in società, nel corso dell'anno d'imposta cui si riferiscono gli elenchi, si chiede quale sia il soggetto (conferitario, conferente, o entrambi) che deve effettuare la trasmissione degli elenchi e con quale modalità.

R. Si è dell'avviso che nel caso di conferimento di una ditta individuale in società, si verifichi una "estinzione" del soggetto dante causa, in quanto tale soggetto perde la sua soggettività passiva. Analogamente a quanto avviene per la fusione per incorporazione (presa ad esempio nella circolare n. 53/E), si ritiene che l'avente causa (società) debba trasmettere due comunicazioni:

- una con i dati delle operazioni effettuate dalla società nel 2007;
- una relativa al soggetto estinto (ditta individuale) per la frazione d'anno cui si riferisce la comunicazione. La frazione d'anno va fino al giorno antecedente quello del conferimento.

D. In caso di trasformazione da srl in snc, nel corso del periodo d'imposta cui si riferiscono gli elenchi, quale soggetto deve effettuare la trasmissione?

R. La trasformazione comporta unicamente un cambiamento di veste giuridica del soggetto che, peraltro, mantiene la stessa partita IVA. Di conseguenza si ritiene che la società in nome collettivo, risultante dalla trasformazione, debba provvedere all'invio di un unico elenco per tutta l'annualità 2007.

D. Gli elenchi clienti e fornitori relativi all'anno 2008 dovranno includere anche le fatture emesse o ricevute inferiori a euro 154,94 registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 695/96. L'esclusione è, infatti, temporanea e limitata alle sole annualità 2006 e 2007. Ciò vanificherà, di fatto, la citata semplificazione, in quanto sarà necessario, al fine di compilare gli elenchi, riprendere le singole fatture (registrate cumulativamente) per inserirle nei singoli elenchi clienti e/o fornitori?

R. Si conferma che la problematica esposta sicuramente si presenterà per la compilazione degli elenchi dall'annualità 2008 in poi.